



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 18 del 26/02/2026

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI – ENTE NON TENUTO ALLA COSTITUZIONE

Oggi, 26/02/2026, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Brogiardi Marida	Sindaco	x
Acquisti Paolo	Assessore	x
Simone Antonio Palermo	Assessore	x

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 08/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 08/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1326 del 08/04/26 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 08/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;

- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel

medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- | | |
|---|-----------------------|
| ○ Stock del debito al 31/12/2024 | € -2.205,77 _____; |
| ○ Stock del debito al 31/12/2025 | € -98,50 _____; |
| ○ Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025 | € 1.856.738,32 _____; |
| ○ Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025 | _____ -13 _____ |

Rilevato che:

il debito residuo scaduto al 31/12/2024 era pari a euro -2.205,77 mentre al 31/12/2025 è pari a euro -98,50 e che comunque il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2025, in relazione al totale delle fatture ricevute è pari a
(Importo scaduto e non pagato totale/ Importo documento ricevuti nell'esercizio) *100=
= (-98,50/1.856.738,32) *100= 0.0053%
= 0,0 % è inferiore al 5% fissato dal sopracitato comma 859;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 01.01.2026, gli indicatori per l'esercizio 2025 presentano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: -98,50/-2205.77= -0,04;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 25;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -13;
- l'Ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta e l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2025 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, che l'indicatore di ritardo nei pagamenti è pari a -13;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2025 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume un valore pari a -13;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Francesca Meazzini